


COMUNE DI MALE'

Provincia di Trento



S T A T U T O

Allegato alla delibera consiliare
n. 16 di data 09.03.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

STATUTO
DEL COMUNE DI MALE'

SOMMARIO

PREAMBOLO

TITOLO PRIMO
I PRINCIPI

Art. 1	AUTONOMIA DELLA COMUNITA' LOCALE
Art. 2	IL TERRITORIO COMUNALE
Art. 3	DENOMINAZIONE DEL COMUNE
Art. 4	PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 5	INFORMAZIONI DEI CITTADINI

TITOLO SECONDO
GLI ORGANI

Capo I- Consiglio comunale

Art. 6	COMPOSIZIONE E DURATA
Art. 7	PRINCIPALI FUNZIONI DI INDIRIZZO
Art. 8	ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 9	CONSIGLIERI
Art. 10	CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE
Art. 11	INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE
Art. 12	GRUPPI CONSILIARI
Art. 13	CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
Art. 14	COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 15	INDENNITA' DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Capo II - Iniziativa, partecipazione e controllo

Art. 16	NORME GENERALI
Art. 17	PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE

Capo III - Sindaco e Giunta comunale

Art. 18	SINDACO
Art. 19	FUNZIONI
Art. 20	DELEGHE
Art. 21	VICE SINDACO
Art. 22	GIUNTA COMUNALE
Art. 23	COMPETENZE
Art. 24	ELEZIONE DEL SINDACO
Art. 25	FUNZIONAMENTO
Art. 26	ASSESSORI
Art. 27	REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI
Art. 28	VOTAZIONE DELLA SFIDUCIA

Capo IV - Elezioni, nomine e designazioni

Art. 29	PRINCIPI
Art. 30	ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

Capo IV - Garanzie

Art. 31	OPPOSIZIONI E RICORSI
---------	-----------------------

TITOLO TERZO
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Art. 32	PRINCIPI
Art. 33	FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 34	ORGANIZZAZIONE
Art. 35	ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO
Art. 36	ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA
Art. 37	IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 38	PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO
Art. 39	RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
Art. 40	INCARICHI ESTERNI

TITOLO QUARTO
I SERVIZI PUBBLICI

- Art. 41 I PRINCIPI
- Art. 42 NORME GENERALI
- Art. 43 TARIFFE

TITOLO QUINTO
LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

- Art. 44 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
- Art. 45 CONVENZIONI
- Art. 46 PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA
- Art. 47 CONSORZI
- Art. 48 UNIONE DI COMUNI

TITOLO SESTO
LA PARTECIPAZIONE

- Art. 49 PARTECIPAZIONE POPOLARE
- Art. 50 CONSULTE E CONFERENZE
- Art. 51 CONSULATA DELLE DONNE
- Art. 52 CONSULTA DEGLI ANZIANI
- Art. 53 CONSULTA DEI GIOVANI
- Art. 54 REFERENDUM
- Art. 55 ESCLUSIONI
- Art. 56 NORME PROCEDURALI
- Art. 57 REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO
- Art. 58 DIFENSORE CIVICO
- Art. 59 INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'
- Art. 60 ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO

TITOLO SETTIMO
I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I - Principi

- Art. 61 DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
- Art. 62 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

- Art. 63 SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'
- Art. 64 ACCESSO DEI CITTADINI
- Art. 65 TRATTAZIONE DELLE PRATICHE
- Art. 66 ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Capo II – Interventi economici

- Art. 67 PRINCIPI

TITOLO OTTAVO
LA GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 68 CRITERI GENERALI
- Art. 69 LINEE PROGRAMMATICHE
- Art. 70 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO
- Art. 71 GESTIONE - CONTROLLO
- Art. 72 BENI COMUNALI
- Art. 73 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
- Art. 74 SERVIZIO DI TESORERIA
- Art. 75 IL REVISORE DEI CONTI

TITOLO NONO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 76 REVISIONI DELLO STATUTO
- Art. 77 NORME TRANSITORIE
- Art. 78 DISPOSIZIONI FINALI

PREAMBOLO

Le origini di Malè non risultano in alcun modo documentate; la sua storia ci è sconosciuta fino all'epoca romana, che ci ha tramandato il toponimo MALETUM (da cui il nome moderno del paese). Alcuni reperti archeologici di sicura epoca romana, ritrovati in loco ed attualmente dispersi, vengono elencati nella carta archeologica della Valle di Sole redatta dal Roberti nel 1921 e rappresentano la più antica testimonianza di vita nel nostro paese.

Il borgo di Malè si trova menzionato per la prima volta in un documento tratto dal codice Adalpretano, che gli storici fanno risalire all'anno 1000. In esso sono indicati i nomi di confratelli e consorelle della confraternita di San Romedio e fra i villaggi di provenienza é indicato Malè.

Agli albori del Principato vescovile di Trento, fra il 1000 e il 1200, Malè occupa certamente una posizione importante: è infatti sede di una gastaldia vescovile, come confermato dalla notizia storica che nel 1208 un Artovico da Cagnò era gastaldo (funzionario di origine longobarda con competenze civili, giudiziarie, amministrative e militari) a Malè.

Nel codice wanghiano del 1215, raccolta di documenti che sancivano i diritti e le proprietà del Principe Vescovo nei confronti dei vassalli e gli obblighi di questi verso il Vescovo, si trova un elenco di uomini del borgo di Malè tenuti alle decime, da pagarsi in ovini, cereali e formaggio.

E' documentato che già nel 1270 si teneva a Malè il mercato del Bosco, tanto importante all'epoca da essere oggetto di un feudo a favore del Comune di Riva, insieme alla fiera di Bolzano e di San Sisinio in Anaunia; ciò significava che non si potevano vendere pane, vino e carni senza che quelli di Riva ne avessero fissato il modo e la misura.

La presenza di mercati cui partecipavano forestieri, di uomini liberi e proprietari di beni, tenuti a versare decime al Principe Vescovo e di un magistrato permanente sono sicura testimonianza di una comunità organizzata ed amministrativamente evoluta e dell'importanza di Malè quale centro economico ed amministrativo, fulcro dell'economia della Valle.

Durante le lotte fra il Vescovo di Trento ed il Conte del Tirolo, Malè venne governata da un Capitano tirolese, che risiedeva a Cles.

In seguito al rafforzamento dell'autorità vescovile, a cominciare dal 1300, la funzione amministrativa e giudiziaria è demandata ad un Vicario delle Valli del Noce, che verso il 1500 si trasforma in Capitano delle Valli, con sede definitiva a Cles, che viene coadiuvato da alcuni "Assessori" (Notai ed esperti in legge) con funzioni di giudici di prima istanza.

Vicario, Capitano delle Valli ed Assessori svolgevano il loro ufficio a Malè, due volte l'anno anche a Cusiano e Presson.

La raccolta delle tasse, che diviene più capillare ed accurata a partire dal secolo XIV, è affidata ad un Massaro vescovile.

Tutte queste antiche autorità confluirono successivamente nel Magistrato delle Valli, con forti competenze economiche ed amministrative. Malè vi partecipò con uno dei tre Sindaci, eletto nella Pieve in rappresentanza del Quartiere della Valle di Sole.

Già nel secolo XIV la comunità di Malè si era dotata di ordinamenti interni di regolamentazione della vita comunitaria, come ricordato dai Vicini di Malè chiamati alla Regola per riformare gli antichi Statuti, non più adeguati ai tempi. Le notizie più antiche relative alla convocazione della pubblica Regola sono conservati in pergamene del 1498 e del 1511; particolarmente interessante quest'ultima perché riporta il luogo delle riunioni "in loco Zey" (Cei) e perché dalla stessa si ricava che nel 1500 Malè doveva contare una sessantina di famiglie.

Nel 1644 Malè si diede democraticamente la sua Carta di Regola, in aggiornamento e sostituzione di una più antica non conforme ai costumi dei tempi. Questa nuova Carta di Regola, con le modifiche apportate da successivi documenti vescovili degli anni 1723, 1749, 1757 e 1777, è conservata negli archivi comunali, consegnata al Municipio di Malè dall'avv. Giovanni Silvestri che l'aveva ritrovata in casa della famiglia Taddei de Mauris.

Nel 1653 furono Magras ed Arnago a darsi analoga regolamentazione; Montes seguì nel 1703.

Quando il Principato Vescovile di Trento concluse la sua storia, nel 1803, durante il periodo napoleonico, il governo bavarese (1807-1810) istituì a Malè un Giudizio Distrettuale, che comprendeva anche Livo ed il Giudizio Patrimoniale di Rabbi.

Nel breve Regno Italico (1810) venne assegnata a Malè una Giudicatura di Pace.

Nel 1817 Malè divenne sede di un Giudizio Distrettuale che nel 1824, in base ad una risoluzione Sovrana di Francesco I accorpò anche il Giudizio Patrimoniale dei Conti Thun di Rabbi. In questo periodo storico Malè può contare già oltre 1000 abitanti, Magras e Arnago arrivano a 582 e Bolentina con Montes a 455.

Dopo la nascita dell'Impero Austro-Ungarico fu istituito a Cles il Capitanato Distrettuale che assunse tutte le competenze politico - amministrative prima divise tra i Giudizi di Cles, Fondo e Malè. A Malè rimase solo la funzione giudiziaria, oltre la tenuta dei Libri di Archiviazione, continuata dopo il 1918 nella Pretura e nei Libri Fondiari.

Durante il periodo fascista, con Regio Decreto 20 luglio 1928, al Comune di Malè vennero aggregati i Comuni di Arnago, Magras, Terzolas e Croviana, mentre Bolentina e Montes, fino ad allora autonomi, vennero accorpate con Carciato, Monclassico e Presson nel Comune di Dimaro.

La Legge Regionale del 1952 permise la ricostituzione dei Comuni di Croviana e Terzolas in comuni autonomi. Bolentina e Montes furono assegnati nel 1953 al neocostituito Comune di Monclassico e con Legge Regionale 13 luglio 1970 furono aggregati a Malè, che da allora comprende nel Comune Malè le frazioni di Arnago, Magras, Bolentina e Montes.

TITOLO PRIMO

I PRINCIPI

Art. 1

AUTONOMIA DELLA COMUNITA' LOCALE

1. La comunità di Malè è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato, della Regione e della Provincia.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

IL TERRITORIO COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo di Malè, dalle frazioni di Magras, di Arnago, di Bolentina e Montes e dagli agglomerati di Pondasio, Mangiasa, Molini di Malè.
2. Il territorio del Comune si estende per 26,18 kmq e confina con i Comuni di Terzolas, Rabbi, Croviana, Cles; fanno parte del territorio comunale anche le proprietà boschive nel Comune di Rabbi della Val Maleda e Val Cercen e Alpe di Mondent.
3. La comunità assume a fondamento storico della propria autonomia, la Carta di Regola di Malè del 1644, lo Strumento di Regola di Magras e Arnago del 1653 e lo Strumento di Regola di Montes del 1703, prime fonti istituzionali scritte di regolamentazione della vita comunitaria.
4. Il palazzo civico sede comunale è ubicato nel capoluogo.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
6. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.
7. La Giunta comunale individua nel palazzo municipale apposito spazio da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed annessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 3

DENOMINAZIONE DEL COMUNE

1. Al Comune di Malè è stato riconosciuto con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 158/A di data 15.03.1984 il titolo di Borgata a sensi della L.R. 28.08.1983 n.10.

2. Negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Malè e con lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, deve essere autorizzato dal Sindaco.

Art. 4

PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ripudiando la guerra ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona secondo i principi sanciti dalla dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, di cui in appresso si riporta il preambolo; "Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà e della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e o e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà e' della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; l'Assemblea generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo

riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”.

2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale degli anziani, della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare ed educare i figli, tramite i servizi istituzionali ispirati alla libertà di educazione e i principi di uguaglianza e pari opportunità tra uomini e donne.

4. Riconosce le caratteristiche peculiari e storiche delle realtà frazionali e ne valorizza la libera espressione nelle forme previste dallo statuto, collabora, nel rispetto delle reciproche competenze, con le amministrazioni separate degli usi civici.

5. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause.

6. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela a salute dei cittadini; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della borgata e le tradizioni culturali.

7. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

8. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

9. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti.

10. Aderisce al coordinamento provinciale dei Comuni per la pace e alla associazione internazionale degli enti locali denuclearizzati e per la pace.

11. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali e attraverso i rapporti con altre istituzioni alla promozione delle politiche di pace della cooperazione per lo sviluppo economico e sociale. Si impegna a stanziare nel proprio bilancio risorse da destinare annualmente alle iniziative di solidarietà e cooperazione in favore dei paesi impoveriti.

Art. 5

INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.

2. Per il raggiungimento di tali scopi:

- a) l'accesso agli atti del Comune e delle istituzioni è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;
- b) l'informazione sull'attività del Comune e delle istituzioni è assicurata anche mediante la pubblicazione di un notiziario periodico del Comune e mediante rapporti con i servizi giornalistici, radiofonici e televisivi locali.
- c) attiva e mantiene in esercizio un sito internet del quale garantisce il costante aggiornamento.

3. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini. Il Comune pubblica e diffonde, anche per settori di attività, un "vademecum dell'utente" contenente in particolare:

- a) denominazione e ubicazione dei servizi e degli uffici;
- b) compiti espletati e prestazioni offerte;
- c) modalità di accesso.

TITOLO II

GLI ORGANI

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Comunale composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 7

PRINCIPALI FUNZIONI DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neo eletto.

2. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui sopra in seduta pubblica e con votazione palese, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

Art. 8

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) in materia di denominazione di vie e piazze;
- b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Malè" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 300.000,00.- al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

- d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi o esecutivi;
- e) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
- f) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza .

Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

4. Stabilisce inoltre gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Esercita le funzioni di controllo politico amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, e negli organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi secondo previsioni di legge e/o statutarie. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.

6. Nell'esercizio del controllo politico amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

7. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

8. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

9. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

10. Periodicamente su relazione della Giunta il Consiglio comunale discuterà su rilevanti problemi generali e sullo stato dei servizi.

Art. 9

CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

3. I consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio, salvo i casi di assenza giustificata o di motivato dissenso risultanti dal verbale.

4. Il Consigliere che per motivi personali, o di partecipazione a associazioni, comitati, società o imprese interessate all'esito della votazione, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il regolamento può precisare i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi. Per questa materia si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla Legge.

5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.

6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte di consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

7. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

8. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 10

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente (secondo quanto disciplinato dal regolamento).
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dello Statuto. L'avviso, con l'ordine del giorno da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini non vengono conteggiate le giornate festive.
4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione del Consiglio comunale può essere anche richiesta con una petizione sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto residenti nel comune. Il Sindaco la convoca entro 10 giorni.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, con avviso consegnato entro le 24 ore precedenti il giorno stabilito, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
7. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, è sufficiente l'intervento di sette consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
10. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesto obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del

Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

13. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 11

INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere, nonché ai singoli cittadini secondo le modalità stabilite dell'art. 49 dello Statuto.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre maggioranze qualificate.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 12

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica al Consiglio il nome del Capo gruppo alla prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di designazione viene considerato capo gruppo il consigliere più anziano di età di quel gruppo.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 13

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei Capi gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

2. Il regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei Capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

Art. 14

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da altre persone, le quali partecipano ai lavori senza diritto di voto.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Art. 15

INDENNITA' DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI

1. L'indennità di presenza dei Consiglieri comunali è determinata nella misura del 50% del limite massimo previsto dalla legge.

Capo II

INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 16

NORME GENERALI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) richiedere la convocazione del Consiglio comunale;
- b) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- c) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- d) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 17

PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

Capo III

SINDACO E GIUNTA COMUNALE.

Art. 18

SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune e il progresso o il benessere dei cittadini che lo compongono.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.

3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altri in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Art. 19

FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei Capi gruppo.

2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

4. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, in ciò coadiuvato dal segretario comunale al quale impartisce le direttive.

5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli

obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.

6. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di segretario comunale.

7. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

8. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

9. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

10. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regolamenti nonché provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalle leggi.

Art. 20

DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite su decisione del Sindaco.

2. Il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

3. Analogamente il Sindaco può delegare gli stessi a presiedere le commissioni comunali previste dalla legge o dai regolamenti.

4. Il Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri comunali la cura di specifici interessi in vista del perseguimento degli obiettivi individuati nel programma.

5. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

6. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

7. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 21

VICE SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce pure il Sindaco ogniqualvolta sia delegato dallo stesso Sindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età

Art. 22

GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.

3. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 4 (quattro) Assessori. Per effetto dell'art. 3 comma 1 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori dovrà corrispondere a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m. e le indennità mensili dei singoli Assessori sono pertanto ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nella Giunta deve essere assicurata la partecipazione di ambo i generi.

4. Tuttavia il Sindaco può scegliere gli Assessori, entro il numero massimo di due cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale nonché di particolare competenza e qualificazione. La carica è tuttavia incompatibile con quella di Consigliere e Assessore di altro Comune. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

Art. 23

COMPETENZE

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al segretario, ai dirigenti.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 24

ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

Art. 25

FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità

4. I verbali delle sedute di Giunta vengono dalla stessa approvati, di norma nella seduta immediatamente successiva.

Art. 26

ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, specie in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

ART. 27

REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al

Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

2. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

ART. 28

VOTAZIONE DELLA SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio la approva per appello nominale.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

Capo IV

ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 29

PRINCIPI

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al

numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.

3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.

4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

5. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 14 comma 3 e comma 4 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 30

ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V GARANZIE

Art. 31

OPPOSIZIONI E RICORSI

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 32

PRINCIPI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 33

FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 36 e 37 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 34

ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 34 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 34 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale.
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 35

ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;

e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art.36

ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dalle leggi, dagli atti amministrativi a contenuto generale e dalle disposizioni di programmazione economico finanziaria:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- f) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 37

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 34 commi 1 e 2:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 38

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 39

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

Art. 40

INCARICHI ESTERNI

1. Quando lo richiedano ragioni particolari, o l'esigenza di competenza professionale di cui l'Ente non dispone, la Giunta può deliberare che uno o più incarichi di direzione di strutture complesse, di unità operative a tempo determinato o siano attribuiti mediante contratto a termine a persone estranee all'Amministrazione, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire.

2. Il regolamento stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la definizione della natura del rapporto, per la determinazione della retribuzione e delle incompatibilità.

3. Per l'affidamento degli incarichi è dato previo avviso al pubblico, indicando la funzione dirigenziale, i requisiti richiesti, la retribuzione e le altre condizioni contrattuali, il termine per la presentazione di domande, la modalità e i criteri con le quali la Giunta sceglierà il candidato.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 41

I PRINCIPI

1. L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale e turistico-sportiva, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) mediante forme associative e di cooperazione con altri Comuni.

3) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

4) Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

5) Nell'ambito della gestione dei servizi pubblici il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri Enti o organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

Art. 42

NORME GENERALI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 43

TARIFFE

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

- a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 44

PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.

Art. 45

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti Locali o soggetti privati, stipulate ai sensi di legge.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri Enti ed Organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 46

PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è approvata nelle forme di legge, previo consenso di massima del Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli Enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi degli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 47

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il vice Sindaco o, in caso impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Art. 48

UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può da vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione Comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa da definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

Art. 49

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché la associazione rappresentative del circolo pensionati ed anziani, culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 50

CONSULTE E CONFERENZE

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti, la cui composizione garantisca condizioni di pari opportunità tra i generi, per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

Art. 51

CONSULTA DELLE DONNE

1. Il Comune, attraverso la Consulta delle donne, promuove il ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi.

2. La Consulta delle donne è composto dalle donne elette nel Consiglio comunale, dalle componenti la Giunta comunale e da ulteriori tre donne designate in esito ad una votazione, esperita in assemblea pubblica, alla quale partecipano le donne residenti nel Comune iscritte alle liste elettorali. Almeno una deve essere individuata in rappresentanza delle Frazioni.

3. La Consulta delle donne promuove azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne contribuendo allo sviluppo della loro identità e interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.

4. La Consulta delle donne, al fine di favorire la conoscenza pubblica dei temi e delle problematiche dalla stessa affrontate, così come di eventuali proposte ed istanze formulate, interviene in apposita Assemblea consigliare da programmarsi obbligatoriamente entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 52

CONSULTA DEGLI ANZIANI

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva degli anziani alla politica comunale attraverso la costituzione della Consulta degli anziani.

2. La Consulta degli anziani è formato da cinque componenti, di cui almeno uno su proposta delle Associazioni rappresentative degli stessi. Almeno uno dovrà avere più di sessantacinque anni di età e dovranno risultare rappresentate all'interno della Consulta le Frazioni..

3. La Consulta degli anziani promuovere il ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni.

4. La Consulta degli anziani, al fine di favorire la conoscenza pubblica dei temi e delle problematiche dalla stessa affrontate, così come di eventuali proposte ed istanze formulate, interviene in apposita Assemblea consigliare da programmarsì obbligatoriamente entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 53

CONSULTA DEI GIOVANI

1. Il Comune valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.

2. La Consulta dei giovani composta da cinque rappresentanti designati dalle associazioni sportive e culturali-ricreative presenti nel territorio. La metà dei componenti è scelta tra gli studenti ed almeno uno dovrà provenire dalle Frazioni.

3. La Consulta, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni vicini. La Consulta collabora con le scuole e le altre istituzioni ubicate nel Comune per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti, e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità e della solidarietà.

4. La Consulta degli giovani, al fine di favorire la conoscenza pubblica dei temi e delle problematiche dalla stessa affrontate, così come di eventuali proposte ed istanze formulate, interviene in apposita Assemblea consigliare da programmarsì obbligatoriamente entro il 30 settembre di ogni anno

Art. 54

REFERENDUM

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo, propositivo, e abrogativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri o da un comitato promotore composto da almeno dieci cittadini; in quest'ultimo caso il referendum è indetto qualora sia proposto da almeno cento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale e comunque tale numero non può essere inferiore a 40 elettori. In caso di consultazione che riguardino una frazione il numero di sottoscrittori è pari al 10 % degli elettori iscritti in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale residenti nella frazione.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il 25% degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale entro un mese dalla proclamazione dei risultati iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

7. Nel caso di referendum abrogativo il numero dei componenti il comitato promotore così come il numero dei soggetti proponenti i quesiti referendari dovranno essere pari al doppio di quelli indicati al 2 comma.

8. Le sottoscrizioni devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicate all'art. 14 della L. 21.03.1990 n. 53 e s.m.

Art. 55

ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e) al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;

f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 56

NORME PROCEDURALI

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum corredata dalle necessarie sottoscrizioni, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Entro due mesi dalla valutazione di ammissibilità di cui al comma 2, il Sindaco indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

4. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum proposto.

Art. 57

REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

1. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il referendum consultivo o quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 58

DIFENSORE CIVICO

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 59

INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 60

ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

I PRINCIPI

Art. 61

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è 60 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

2. Il Consiglio comunale determina con regolamento:

- a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
- b) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento;
- c) i criteri per la individuazione del responsabile del procedimento;
- d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alla concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

Art. 62

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:

- a) avviso scritto in ordine all'avviso del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
- b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
- c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;
- d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti, di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi

previsti da regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

3. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuti conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'Amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

Art. 63

SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che sino posti a disposizione in idonei locali del Comune per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i Regolamenti;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio comunale e i documenti annessi;
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

Art. 64

ACCESSO DEI CITTADINI

1. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può accedere agli atti e ai documenti del Comune, delle Aziende, degli Enti e dalle Istituzioni da esso dipendenti.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti e documenti, previa apposita domanda alla quale gli uffici comunali competenti provvedono nell'orario e con le modalità stabilite dal regolamento, in un termine ragionevole, in relazione alle esigenze organizzative del Comune e alle esigenze del richiedente. L'esame degli atti e dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia fiscale e di diritti di ricerca e visura.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per la visione, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute per i costi di riproduzione, in modo che si assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

4. Il rifiuto dell'accesso, la sua limitazione o il suo differimento possono essere disposti solo per motivi previsti dal regolamento e sono in ogni caso motivati per iscritto, con atto comunicato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Art. 65

TRATTAMENTO DELLE PRATICHE

1. Le pratiche di un medesimo genere devono essere trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio.

2. Un'eventuale deroga all'ordine cronologico di trattazione della pratica può essere disposta:

- a) dal Segretario comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, quando la deroga risulti necessaria per consentire un più sollecito e razionale disbrigo delle pratiche e, in particolare, quando una pratica richieda una istruttoria particolare e altre, presentate successivamente, siano invece di pronta definizione;
- b) dal Sindaco o dall'Assessore competente, per ogni altra ragione diversa, in tal caso il Sindaco o l'Assessore devono disporre la deroga con proprio atto motivato che deve essere reinserito fra gli atti della procedura.

3. Ai principi sanciti nei commi precedenti devono attenersi gli Uffici comunali anche per quanto concerne l'emissione dei documenti per il pagamento dei fornitori, appaltatori, prestatori d'opera o di servizi del Comune.

Art. 66

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia.

2. Non è ammessa la richiesta al cittadino di documenti o comunque di elementi di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.

3. Il responsabile del procedimento, e l'Amministrazione comunale in generale, non possono richiedere pareri facoltativi, se non per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

4. Eventuali richieste di documentazione integrativa devono essere formulate in unica richiesta, comprensiva di tutte le carenze di documentazione riscontrate.

CAPO II

INTERVENTI ECONOMICI

Art. 67

PRINCIPI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 68

CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi comunitarie, statali e provinciali.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 69

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

Art. 70

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati rilevanti prodotti dal Comune eventualmente anche con riferimento alle ricadute di tipo sociale.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 71

GESTIONE – CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 72

BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

4. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

5. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

6. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

7. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'attività puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 73

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 74

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 75

IL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76

REVISIONI DELLO STATUTO

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 bis. Entro il termine di pubblicazione di cui al I° comma dell'art. 78 può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum confermativo è determinato a termini del precedente art. 54. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. Il Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini fissa le modalità del procedimento del referendum confermativo.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito in vigore di un nuovo Statuto.

4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Art. 77

NORME TRANSITORIE

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 22 comma 3, 30 comma 3 e 53 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 78

DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.


2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

ALLEGATO ALLO STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16 DI DATA 09.03.2016

BOZZA STEMMA COMUNE MALÈ' DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 2



Con decreto del Capo del Governo emesso in Roma in data 9 settembre 1929, veniva riconosciuto, con diritto a farne uso, dello stemma civico del Comune di Malè, miniato secondo l'immagine come sopra riprodotta.

Nel sopra richiamato provvedimento si descrivono le caratteristiche proprie dello stemma come di seguito specificato:

“..... d'argento, all'albero di melo sradicato e fruttato di otto, al naturale, coi rami passati in doppia croce di Sant'Andrea. Lo scudo sarà fregiato di ornamenti da Comune. ...”

ALLEGATO ALLO STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16 DI DATA 09.03.2016

BOZZA STEMMA COMUNE MALE' DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 2

